



Normativa e giurisprudenza di interesse a cura dell'Ufficio Studi Massimario e Formazione

## Corte Costituzionale

(1)

La Corte costituzionale dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 568 *bis*, lett. b), l. 27 dicembre 2013, n. 147, (legge di stabilità 2014), sollevate dal T.a.r. per il Lazio, in riferimento agli artt. 3, 41, e 47, della Costituzione.

[Corte costituzionale, sentenza 31 maggio 2018, n. 116, Pres. Lattanzi, Red. de Pretis](#)

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 568-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)*», come inserito dall'art. 2, comma 1, lettera a-bis), del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche), convertito, con modificazioni, in legge 2 maggio 2014, n. 68, promosso dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, con ordinanza del 28 febbraio 2017, iscritta al n. 94 del registro ordinanze 2017 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27, prima serie speciale, dell'anno 2017.

Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 568-bis, lettera b), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)*», come inserito dall'art. 2, comma 1, lettera a-bis), del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche), convertito, con modificazioni, in legge 2 maggio 2014, n. 68, sollevate dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, in riferimento agli artt. 3, 41, e 47, della Costituzione.

Osserva la Corte costituzionale, che:

*“L’art. 1, comma 568-bis, della legge n. 147 del 2013 – non toccato dall’entrata in vigore del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), che, all’art. 20, comma 6, lo fa espressamente salvo – ha introdotto alcuni incentivi per sollecitare lo scioglimento delle società controllate o l’alienazione delle partecipazioni detenute da pubbliche amministrazioni locali. Si tratta di una misura di razionalizzazione che mira a provocare la dismissione delle società a partecipazione pubblica la cui attività non sia strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente, ovvero di quelle scarsamente redditizie o in perdita”;*

- in particolare, secondo la Corte costituzionale:

*“il giudice rimettente muove dal presupposto che la norma censurata preveda un’ipotesi di alienazione riferibile anche al caso delle società di gestione delle farmacie comunali costituite ai sensi dell’art. 9, primo comma, lettera d), della legge n. 475 del 1968, che l’atto amministrativo adottato dal comune e impugnato nel giudizio a quo costituisca dunque corretta applicazione di tale disposizione e che questa a sua volta violi i sopra richiamati parametri costituzionali. Ciò ritenendo, tuttavia, lo stesso rimettente erra, giacché non considera, come invece avrebbe dovuto, che alla disposizione censurata non poteva e non doveva essere riconosciuto un tale ambito di applicazione. Correttamente interpretata, infatti, la previsione dell’art. 1, comma 568-bis, lettera b), della legge n. 147 del 2013 non può estendere il proprio campo di riferimento alla fattispecie della società comunale partecipata ex art. 9, primo comma, lettera d), della legge n. 475 del 1968”;*

**Si segnala che la sentenza sarà oggetto di trattazione in apposita News in preparazione a cura dell’Ufficio Studi Massimario e Formazione.**

(2)

La Corte costituzionale dichiara la illegittimità costituzionale dell’art. 8 della legge della Regione Lazio 3 gennaio 1986, n. 1 (Regime urbanistico dei terreni di uso civico e relative norme transitorie), come modificato dall’art. 8 della legge della Regione Lazio 27 gennaio 2005, n. 6

[Corte costituzionale, sentenza 31 maggio 2018, n. 113, Pres. Lattanzi, Red. Carosi](#)

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 8 della legge della Regione Lazio 3 gennaio 1986, n. 1 (Regime urbanistico dei terreni di uso civico e relative norme transitorie), come modificato dall’art. 8 della legge della Regione Lazio 27 gennaio 2005, n. 6, recante «*Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 1986, n. 1 (Regime urbanistico dei terreni di uso civico e relative norme transitorie) e successive modifiche ed alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche*», promosso dal Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici per le Regioni Lazio, Umbria e Toscana con ordinanza del 3 ottobre 2017, iscritta al n. 169 del registro ordinanze 2017 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, prima serie speciale, dell’anno 2017.

La Corte costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 8 della legge della Regione Lazio 3 gennaio 1986, n. 1 (Regime urbanistico dei terreni di uso civico e relative norme transitorie), come modificato dall'art. 8 della legge della Regione Lazio 27 gennaio 2005, n. 6, recante «*Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 1986, n. 1 (Regime urbanistico dei terreni di uso civico e relative norme transitorie) e successive modifiche ed alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche*».

Premette la Corte costituzionale che:

*“Il giudizio a quo trova il suo fondamento nell'art. 29 della legge n. 1766 del 1927, il quale (...) stabilisce che «[i] commissari procederanno, su istanza degli interessati od anche di ufficio, all'accertamento [...] ed alla rivendica [...] delle terre. I commissari decideranno tutte le controversie circa la esistenza, la natura e la estensione dei diritti suddetti, comprese quelle nelle quali sia contestata la qualità demaniale del suolo o l'appartenenza a titolo particolare dei beni delle associazioni, nonché tutte le questioni a cui dia luogo lo svolgimento delle operazioni loro affidate»”.*

- e, ancora, che:

*Questa Corte non ignora che, successivamente all'ordinanza di rimessione, è intervenuta la legge 20 novembre 2017, n. 168 (Norme in materia di domini collettivi), la quale – senza abrogare o modificare le norme che qui rilevano – ha introdotto alcune novità in materia di usi civici e domini collettivi. In particolare, detta legge ha ribadito, ancor più enfaticamente, i capisaldi della tutela dei beni civici fondati sui principi di indisponibilità, imprescrittibilità e inusucapibilità. Stabilisce infatti l'art. 3, comma 3, che: «[i]l regime giuridico dei beni [collettivi] resta quello della inalienabilità, dell'indivisibilità, dell'inusucapibilità e della perpetua destinazione agro-silvo-pastorale»; inoltre il successivo comma 6 ribadisce che il vincolo paesaggistico gravante ex lege sui beni civici, ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera h), del d.lgs. n. 42 del 2004, «garantisce l'interesse della collettività generale alla conservazione degli usi civici per contribuire alla salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio». Ne discende che, per quanto riguarda la fattispecie in esame, non è stato modificato il procedimento di sclassificazione e mutamento di destinazione contemplato dalle richiamate disposizioni dello scorso secolo.*

Nel merito, la Corte ritiene fondata la questione sotto tre profili:

a) con riferimento all'art. 117, comma 2, lettera l), Cost.:

*I diritti esercitati sui beni di uso civico hanno natura dominicale, come costantemente riconosciuto dal giudice della nomofilachia, secondo il quale, nei giudizi relativi all'accertamento e all'esistenza di beni del demanio civico, qualunque cittadino appartenente a quella determinata collettività è legittimato a svolgere intervento, «in quanto la sentenza emananda fa stato anche nei suoi confronti quale partecipe della comunità titolare degli usi o delle terre demaniali di cui si controversa» (da*

*ultimo, Corte di cassazione, sezione seconda civile, sentenza 29 luglio 2016, n. 15938). È esatto pertanto l'assunto del giudice rimettente e degli utenti intervenuti nel presente giudizio, secondo cui il regime dominicale degli usi civici attiene alla materia «ordinamento civile» di competenza esclusiva dello Stato. L'art. 66 del d.P.R. n. 616 del 1977, che ha trasferito alle Regioni soltanto le funzioni amministrative in materia di usi civici, non ha mai consentito alla Regione – e non consente oggi, nel mutato contesto del Titolo V della Parte II della Costituzione – di invadere, con norma legislativa, la disciplina dei diritti, estinguendoli, modificandoli o alienandoli. Un bene gravato da uso civico non può essere, infatti, oggetto di alienazione al di fuori delle ipotesi tassative previste dalla legge n. 1766 del 1927 e dal r.d. n. 332 del 1928 per il particolare regime della sua titolarità e della sua circolazione, «che lo assimila ad un bene appartenente al demanio, nemmeno potendo per esso configurarsi una cosiddetta sdemanializzazione di fatto. L'incommerciabilità derivante da tale regime comporta che [...] la preminenza di quel pubblico interesse, che ha impresso al bene immobile il vincolo dell'uso civico stesso, ne vieti qualunque circolazione» (Corte di cassazione, sezione terza civile, sentenza 28 settembre 2011, n. 19792). Corollario di quanto detto è che il contratto derivante da questa procedura contra legem «con il quale il comune [o l'Associazione agraria] alieni un terreno incluso nel Demanio di uso civico, è affetto da nullità, per impossibilità giuridica dell'oggetto, [quando non siano state rispettate] le previsioni della legge 16 giugno 1927, n. 1766 (e del relativo regolamento approvato con R.D. 26 febbraio 1928, n. 332)» (Corte di cassazione, sezione seconda civile, sentenza 22 novembre 1990, n. 11265).*

b) con riferimento all'art. 3 Cost.:

*“La relazione tra il peculiare regime civilistico dei beni civici e l'effetto sanante della norma regionale denunciata determina altresì il contrasto di quest'ultima con l'art. 3 Cost. È evidente nel caso in esame l'irragionevolezza e l'incoerenza di un meccanismo normativo che fa discendere da un illecito, quale l'intervenuta edificazione su un suolo demaniale, il diritto ad acquistare detto suolo e per di più a un prezzo di favore, se non addirittura simbolico. Deve, al riguardo, essere condiviso l'assunto del giudice rimettente in ordine all'illegittimità della iniusta locupletatio che il legislatore regionale dispone a favore dell'occupatore. Questa Corte ebbe ad affermare a proposito dell'occupazione acquisitiva – che pure fu dichiarata costituzionalmente illegittima (sentenza n. 349 del 2007) – che tale patente capovolgimento del principio enunciato agli artt. 934 e seguenti cod. civ. aveva trovato giustificazione, prima della richiamata declaratoria, nell'esigenza di ritenere prevalenti le ragioni dell'amministrazione pubblica a conservare lo stato dei luoghi ove si erano determinate irreversibili trasformazioni per la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità dell'area illegittimamente occupata. La logica di tale orientamento «era focalizzata soprattutto sull'aspetto civilistico, relativo al mutamento di titolarità del bene per ragioni di certezza delle situazioni giuridiche, mentre rimaneva pacifico il principio della responsabilità aquiliana e per ciò stesso la negazione di un'alternativa al ristoro del danno, corrispondente al valore reale del bene e con le somme accessorie di rito» (sentenza n. 349 del 2007). Ancor più la disposizione regionale risulta, sotto tali profili, illegittima, poiché: a) non vi è alcun interesse pubblico a giustificare tale meccanismo ablativo, dal momento che al diritto condominiale, così ingiustamente inciso, l'interesse pubblico alla conservazione ambientale si correla in senso sinergico e non antagonista; b) a differenza della fattispecie inerente alla sentenza n. 349 del 2007, l'indennizzo dell'ablazione non corrisponde al valore del bene “con le somme accessorie di rito”, bensì a un prezzo di particolare*

*vantaggio per l'occupatore, se non addirittura simbolico; c) non sussiste efficacia costitutiva della situazione giuridica, poiché il successivo contratto, per i motivi precedentemente specificati, non sarebbe idoneo a intestare l'area ceduta in capo a colui che la occupa. Per converso, non si può fare a meno di concludere che il giusto equilibrio tra interesse pubblico e interesse privato non può ritenersi soddisfatto da una disciplina che permette al privato occupatore sine titolo di acquisire un bene in difformità dallo schema legale e di conservare il manufatto realizzato corrispondendo per la sola area di sedime un prezzo ampiamente inferiore al valore del bene”.*

- c) con riferimento agli artt. 9 e 117, secondo comma, lettera s), Cost., in relazione all'art. 142 del d.lgs. n. 42 del 2004.

*“Questa Corte ha affermato che «“la conservazione ambientale e paesaggistica” spetta, in base all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., alla cura esclusiva dello Stato [e] ciò in aderenza all'art. 9 Cost., che sancisce quale principio fondamentale quello della tutela del paesaggio, inteso come morfologia del territorio, cioè l'ambiente nel suo aspetto visivo. In sostanza, è lo stesso aspetto del territorio, per i contenuti ambientali e culturali che contiene, che è di per sé un valore costituzionale (sentenza n. 367 del 2007). [...] Quanto agli usi civici in particolare, la competenza statale nella materia trova attualmente la sua espressione nel citato art. 142 del codice dei beni culturali e del paesaggio, le cui disposizioni fondamentali questa Corte ha qualificato come norme di grande riforma economico-sociale (sentenze n. 207 e n. 66 del 2012, n. 226 e n. 164 del 2009 e n. 51 del 2006). [...] Vi è, dunque, una connessione inestricabile dei profili economici, sociali e ambientali, che “configurano uno dei casi in cui i principi combinati dello sviluppo della persona, della tutela del paesaggio e della funzione sociale della proprietà trovano specifica attuazione, dando origine ad una concezione di bene pubblico [...] quale strumento finalizzato alla realizzazione di valori costituzionali” (Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenza n. 3811 del 2011, a proposito della fattispecie analoga delle “valli da pesca”). È la logica che ha ispirato questa Corte quando ha affermato che “la sovrapposizione fra tutela del paesaggio e tutela dell'ambiente si riflette in uno specifico interesse unitario della comunità nazionale alla conservazione degli usi civici, in quanto e nella misura in cui concorrono a determinare la forma del territorio su cui si esercitano, intesa quale prodotto di ‘una integrazione tra uomo e ambiente naturale’” (sentenza n. 46 del 1995)» (sentenza n. 210 del 2014)”.*

## Corte di Cassazione – Sezioni Unite

(3)

La Corte di cassazione ribadisce il principio secondo cui la parte che abbia adito il giudice amministrativo, peraltro senza svolgere alcuna censura in punto di giurisdizione all'esito

del giudizio di primo grado, non può proporre ricorso per cassazione per motivi di giurisdizione assumendo la insussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo originariamente adito.

[Cass. civ., sez. un., sentenza, 25 maggio 2018, n. 13192, Pres. Amoroso, Rel. Petitti](#)

Ricorso per la cassazione avverso la sentenza del [Cons. Stato, sez. VI, 7 maggio 2015, n. 2302](#). Dichiara il ricorso inammissibile.

*L'attore che abbia incardinato la causa dinanzi ad un giudice e sia rimasto soccombente nel merito non è legittimato ad interporre appello contro la sentenza per denunciare il difetto di giurisdizione del giudice da lui prescelto in quanto non soccombente su tale, autonomo capo della decisione.*

(4)

Rendita per inabilità permanente e *compensatio lucri cum damno*.

[Cass. civ., sez. un., sentenza, 22 maggio 2018, n. 12566, Pres. Mammone, Rel. Giusti](#)

Sul ricorso assegnato dal Primo Presidente a seguito della rimessione degli atti da parte dalla Terza Sezione della Corte di cassazione con ordinanza interlocutoria in data 22 giugno 2017, n. 15535, relativamente al contrasto di giurisprudenza formatosi sul punto; rigetta il ricorso.

Le Sezioni Unite, risolvendo il contrasto di giurisprudenza sulla seguente questione:

*“se dall’ammontare del danno risarcibile si debba scomputare la rendita per l’inabilità permanente riconosciuta dall’INAIL a seguito di infortunio occorso al lavoratore durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro”,*

enunciano il seguente principio di diritto:

*«L’importo della rendita per l’inabilità permanente corrisposta dall’INAIL per l’infortunio in itinere occorso al lavoratore va detratto dall’ammontare del risarcimento dovuto, allo stesso titolo, al danneggiato da parte del terzo responsabile del fatto illecito».*

(5)

Liquidazione del danno da fatto illecito ed indennizzo assicurativo.

[Cass. civ., sez. un., sentenza, 22 maggio 2018, n. 12565, Pres. Mammone, Rel. Giusti](#)

Sul ricorso assegnato dal Primo Presidente a seguito della rimessione degli atti da parte dalla Terza Sezione della Corte di cassazione con ordinanza interlocutoria in data 22 giugno 2017, n. 15534, relativamente al contrasto di giurisprudenza formatosi sul punto; rigetta il ricorso.

Le Sezioni Unite, risolvendo il contrasto di giurisprudenza sulla seguente questione:

*“se nella liquidazione del danno da fatto illecito debba tenersi conto in detrazione del vantaggio sotto forma di indennizzo assicurativo che il danneggiato abbia comunque ottenuto in conseguenza di quel fatto”,*

enunciano il seguente principio di diritto:

*«Il danno da fatto illecito deve essere liquidato sottraendo dall'ammontare del danno risarcibile l'importo dell'indennità assicurativa derivante da assicurazione contro i danni che il danneggiato-assicurato abbia riscosso in conseguenza di quel fatto».*

\*\*\*\*\*

Osservano le Sezioni Unite, per entrambe le fattispecie, che:

*“L'esistenza dell'istituto della compensatio, inteso come regola di evidenza operativa per la stima e la liquidazione del danno, non è controversa nella giurisprudenza di questa Corte, trovando il proprio fondamento nella idea del danno risarcibile quale risultato di una valutazione globale degli effetti prodotti dall'atto dannoso. Se l'atto dannoso porta, accanto al danno, un vantaggio, quest'ultimo deve essere calcolato in diminuzione dell'entità del risarcimento: infatti, il danno non deve essere fonte di lucro e la misura del risarcimento non deve superare quella dell'interesse leso o condurre a sua volta ad un arricchimento ingiustificato del danneggiato. Questo principio è desumibile dall'art. 1223 cod. civ., il quale stabilisce che il risarcimento del danno deve comprendere così la perdita subita dal danneggiato come il mancato guadagno, in quanto siano conseguenza immediata e diretta del fatto illecito. Tale norma implica, in linea logica, che l'accertamento conclusivo degli effetti pregiudizievoli tenga anche conto degli eventuali vantaggi collegati all'illecito in applicazione della regola della causalità giuridica. Se così non fosse - se, cioè, nella fase di valutazione delle conseguenze economiche negative, dirette ed immediate, dell'illecito non si considerassero anche le poste positive derivate dal fatto dannoso - il danneggiato ne trarrebbe un ingiusto profitto, oltre i limiti del risarcimento riconosciuto dall'ordinamento giuridico (Cass., Sez. III, 11 luglio 1978, n. 3507)”.*

- che, tuttavia:

*“Controversi sono piuttosto la portata e l'ambito di operatività della figura, ossia i limiti entro i quali la compensatio può trovare applicazione, soprattutto là dove il vantaggio acquisito al*

*patrimonio del danneggiato in connessione con il fatto illecito derivi da un titolo diverso e vi siano due soggetti obbligati, appunto sulla base di fonti differenti. E' la situazione che si verifica quando, accanto al rapporto tra il danneggiato e chi è chiamato a rispondere civilmente dell'evento dannoso, si profila un rapporto tra lo stesso danneggiato ed un soggetto diverso, a sua volta obbligato, per legge o per contratto, ad erogare al primo un beneficio collaterale".*

- che, ancora:

*la determinazione del vantaggio computabile richiede che il vantaggio sia causalmente giustificato in funzione di rimozione dell'effetto dannoso dell'illecito: sicché in tanto le prestazioni del terzo incidono sul danno in quanto siano erogate in funzione di risarcimento del pregiudizio subito dal danneggiato. La prospettiva non è quindi quella della coincidenza formale dei titoli, ma quella del collegamento funzionale tra la causa dell'attribuzione patrimoniale e l'obbligazione risarcitoria.*

- che, occorre:

*"instaurare un confronto tra il danno e il vantaggio che di volta in volta viene in rilievo, alla ricerca della ragione giustificatrice del beneficio collaterale e, quindi, di una ragionevole applicazione del diffalco. La selezione tra i casi in cui ammettere o negare il diffalco deve essere fatta, dunque, per classi di casi, passando attraverso il filtro di quella che è stata definita la "giustizia" del beneficio e, in questo ambito, considerando la funzione specifica svolta dal vantaggio. Così, nel caso di assicurazione sulla vita, l'indennità si cumula con il risarcimento, perché si è di fronte ad una forma di risparmio posta in essere dall'assicurato sopportando l'onere dei premi, e l'indennità, vera e propria contropartita di quei premi, svolge una funzione diversa da quella risarcitoria ed è corrisposta per un interesse che non è quello di beneficiare il danneggiante".*

- che, al contrario:

*"Restano fuori dal quesito rivolto alle Sezioni Unite le ipotesi in cui, pur in presenza di titoli differenti, vi sia unicità del soggetto responsabile del fatto illecito fonte di danni ed al contempo obbligato a corrispondere al danneggiato una provvidenza indennitaria".*

Nello stesso senso si veda anche:

(6)

[Cass. civ., sez. un., sentenza, 22 maggio 2018, n. 12567, Pres. Mammone, Rel. Giusti](#)

Risolvendo un contrasto di giurisprudenza in ordine all'interpretazione del principio della *compensatio lucri cum damno*, le Sezioni Unite enunciano il seguente principio di diritto: «Dall'ammontare del danno subito da un neonato in fattispecie di colpa medica, e consistente nelle spese da sostenere vita natural durante per l'assistenza personale, deve sottrarsi il valore capitalizzato della indennità di accompagnamento che la vittima abbia comunque ottenuto dall'Inps in conseguenza di quel fatto». La sentenza – dopo aver ribadito la finalità solidaristica ed assistenziale dell'indennità di



*accompagnamento – rileva che nel sistema vi è una norma specifica (l'art. 41 della legge 4 novembre 2010, n. 183) secondo cui «le pensioni, gli assegni e le indennità, spettanti agli invalidi civili ai sensi della legislazione vigente, corrisposti in conseguenza del fatto illecito di terzi, sono recuperate fino a concorrenza dell'ammontare di dette prestazioni dall'ente erogatore delle stesse nei riguardi del responsabile civile e della compagnia di assicurazioni».*

Ne deriva che la percezione dell'indennità in questione, essendo rivolta alla medesima copertura degli oneri di assistenza provocati dal fatto illecito del terzo, assume per il danneggiato la valenza di un anticipo, per ragioni di solidarietà sociale ed in presenza della lesione di interessi primari costituzionalmente protetti, della somma che potrà essere ottenuta dal terzo a titolo di risarcimento del danno.

(7)

[Cass. civ., sez. un., sentenza, 22 maggio 2018, n. 12564, Pres. Vivaldi, Rel. Giusti](#)

Risolvendo un contrasto di giurisprudenza in ordine all'interpretazione del principio della *compensatio lucri cum damno*, le Sezioni Unite enunciano il seguente principio di diritto: «*Dal risarcimento del danno patrimoniale patito dal familiare di persona deceduta per colpa altrui non deve essere detratto il valore capitale della pensione di reversibilità accordata dall'Inps al familiare superstite in conseguenza della morte del congiunto*».

Le Sezioni Unite evidenziano che la pensione di reversibilità è una forma di tutela previdenziale nella quale l'evento protetto è la morte; essa non si connota per il fatto di rimuovere le conseguenze prodottesi nel patrimonio del danneggiato per effetto dell'illecito del terzo, ma costituisce invece l'adempimento di una promessa rivolta dall'ordinamento al lavoratore-assicurato.

**Si segnala, sul tema in oggetto, anche Cons. Stato, Ad. plen. n. 1/2018, in Foro it., 2018, III, 193, ed oggetto della News US in data 27 febbraio 2018.**

In particolare, l'Adunanza Plenaria, nello stabilire se la somma dovuta dal datore di lavoro pubblico ad un proprio dipendente per lesione della salute conseguente alla esalazione di amianto nei luoghi di lavoro sia cumulabile con l'indennizzo percepito a seguito del riconoscimento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio ovvero se tale indennizzo debba essere decurtato dal risarcimento del danno, ha enunciato il principio di diritto:

*"la presenza di un'unica condotta responsabile, che fa sorgere due obbligazioni da atto illecito in capo al medesimo soggetto derivanti da titoli diversi aventi la medesima finalità compensativa del pregiudizio subito dallo stesso bene giuridico protetto, determina la costituzione di un rapporto obbligatorio sostanzialmente unitario che giustifica, in applicazione della regola della causalità giuridica e in coerenza con la funzione compensativa e non punitiva della responsabilità, il divieto del cumulo con conseguente necessità di detrarre dalla somma dovuta a titolo di risarcimento del danno contrattuale quella corrisposta a titolo indennitario".*

## Rimessioni alla Corte Costituzionale

(8)

Alla Corte costituzionale la disciplina dell'art. 43 TULPS che vieta il rilascio di porto d'armi ai condannati a pena detentiva per il reato di furto senza consentire all'Amministrazione di tener conto, fra l'altro, della intervenuta riabilitazione in sede penale.

[Tar Toscana, sez. II, ord., 16 gennaio 2018, n. 56 - Pres. Romano, Est. Cacciari](#)

Sulla impugnazione del provvedimento di rigetto della istanza presentata dal ricorrente e volta ad ottenere il rinnovo della licenza di porto fucile per uso venatorio.

Rimette alla Corte costituzionale la seguente questione:

*“il Collegio ritiene di proporre d'ufficio questione di legittimità costituzionale dell'articolo 43, primo comma, lett. a) del R.d. 18 giugno 1931 n. 773 per contrasto con l'articolo 3 della Costituzione, sotto il profilo della violazione del principio di ragionevolezza, nella parte in cui prevede un generalizzato divieto di rilasciare il porto d'armi alle persone condannate a pena detentiva per il reato di furto senza consentire alcun apprezzamento discrezionale all'Autorità amministrativa competente”.*

**Si segnala che la sentenza è stata oggetto di trattazione in apposita News inviata il 31 maggio 2018 a cura dell'Ufficio Studi Massimario e Formazione.**

## Rimessioni alla Corte di giustizia dell'Unione europea

(9)

Alla Corte di Giustizia Ue se lo stanziamento per legge di 70 mln di euro a favore di un operatore del settore del trasporto ferroviario configuri aiuti di Stato.

[Cons. Stato, sez. V, ordinanza, 24 maggio 2018, n. 3123 – Pres. \(f.f.\) Contessa, Est. Franconiero](#)

Sull'appello avverso la sentenza del T.a.r. per il Lazio, sez. III, 31 maggio 2017, n. 6417, concernente il trasferimento della partecipazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici s.r.l. a socio unico a Ferrovie dello Stato Italiane s.p.a. Rimette alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea la questione pregiudiziale indicata in motivazione e, riservata ogni altra decisione, anche sulle spese, sospende il giudizio.

Rimette alla Corte di Giustizia UE il seguente quesito:

*“se, nelle circostanze di fatto e di diritto dinanzi richiamate, una misura consistente nello stanziamento per legge di 70 mln di euro a favore di un operatore del settore del trasporto ferroviario, alle condizioni stabilite dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208 (art. 1, comma 867), come modificata dal decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, e il successivo trasferimento dello stesso ad altro operatore economico, senza gara e per un corrispettivo pari a zero, costituisca aiuto di Stato ai sensi dell'art. 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. In caso affermativo occorre stabilire se l'aiuto in questione sia comunque compatibile con il diritto dell'UE e quali siano le conseguenze della sua mancata notifica ai sensi dell'articolo 107 par. 3 del TFUE”.*

**Si segnala che la sentenza è stata oggetto di trattazione in apposita News inviata il 30 maggio 2018 a cura dell'Ufficio Studi Massimario e Formazione.**

## Consiglio di Stato, Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia e Tribunali Amministrativi Regionali

**Le massime e le relative appendici, a cura del Cons. Giulia Ferrari, possono consultarsi nella Sezione [“Approfondimenti-Giurisprudenza e Pareri”](#) della Home page del sito istituzionale, ad eccezione di quella indicata nel numero 15.**

(10)

Non è ammissibile in appello la difesa in proprio nei giudizi elettorali.

[Cons. Stato, sez. III, 29 maggio 2018, n. 3232 – Pres. Lipari, Est. Ferrari](#)

Dichiara inammissibile l'appello avverso le sentenze del T.a.r. per il Piemonte, sez. II, 22 maggio 2018: a) n. [632](#), con la quale è stato respinto il ricorso proposto avverso i verbali di ricusazione della lista NSAB-MLNS nel Comune di Miasino; b) n. [633](#), con la quale è stato respinto il ricorso proposto avverso i verbali della Terza Sottocommissione elettorale

circondariale di Omegna n. 100 del 13 maggio 2018 e n. 104 del 15 maggio 2018, di ricusazione del contrassegno e della lista dei candidati alla carica di Sindaco e Consigliere comunale del Comune di Ameno, denominata NSAB-MLNS e di conferma della decisione assunta.

(11)

Esclusione dalle competizioni elettorali di una lista che si richiama in modo esplicito all'ideologia fascista.

[Cons. Stato, sez. III, 29 maggio 2018, n. 3208 – Pres. Balucani, Est. Noccelli](#)

Definitivamente pronunciando sull'appello principale e su quello incidentale avverso la sentenza del [T.a.r. per la Lombardia-Brescia, sez. I, 25 gennaio 2018, n. 105](#), la quale ha disposto l'esclusione della lista «Fasci Italiani del Lavoro» dalle elezioni per il Sindaco e il Consiglio comunale di Sermide e Felonica (MN) e ha sostituito la candidata eletta con il candidato avente diritto secondo le regole ordinarie; respinge il primo e accoglie il secondo e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, annulla in toto le operazioni per l'elezione del Sindaco e del Consiglio comunale di Sermide e Felonica (MN), svoltesi l'11 giugno 2017, e la relativa proclamazione degli eletti.

(12)

Non è configurabile una automatica configurabilità di tentativo di infiltrazione mafiosa nel caso di assunzione di dipendenti controindicati.

[Cons. Stato, sez. III, 25 maggio 2018, n. 3138 – Pres. Frattini, Est. Veltri](#)

Accoglie l'appello avverso la sentenza del T.a.r. per la Puglia-Bari, sez. III, (*omissis*), concernente la domanda di annullamento di una informativa interdittiva antimafia e degli atti conseguenti e, per l'effetto, annulla tutti gli atti impugnati in primo grado.

(13)

Deposito oltre le ore 12 dell'ultimo giorno utile ex art. 73, comma 1, c.p.a.

[Cons. Stato, sez. III, 24 maggio 2018, n. 3136 - Pres. Frattini, Est. Ferrari](#)

Respinge l'appello avverso la sentenza del T.a.r. per la Toscana, sez. II, febbraio 2016, n. 204, che ha rigettato due ricorsi proposti avverso: a) la deliberazione della Giunta comunale del Comune di Poggibonsi n. 111 del 17 aprile 2012, avente ad oggetto "*Individuazione di due zone ove collocare due nuove farmacie*"; b) il decreto del dirigente del

Settore politiche del farmaco della Regione Toscana n. 5008 del 24 ottobre 2012, che ha approvato il bando di concorso straordinario per l'assegnazione di 130 sedi farmaceutiche (aumentato a 131 con decreto regionale n. 5222 del 2012) nella Regione Toscana e, in particolare, della sede n. 8 "Zona Via Pisana".

(14)

Inserimento nella lista di trasparenza di un medicinale autorizzato ex art. 12, d.lgs. n. 219 del 2006.

[Cons. Stato, sez. III, 24 maggio 2018, n. 3129 – Pres. Frattini, Est. Fedullo](#)

Definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza breve del [Ta.r. per il Lazio, sez. III, n. 10143/2017](#), resa tra le parti, come in epigrafe proposto, e sul relativo appello incidentale, accoglie il primo e dichiara l'improcedibilità del secondo.

(15)

Diniego di accesso a terzi degli atti di un fascicolo d'ufficio riguardante una causa pendente dinanzi ad organo giudiziario amministrativo.

[Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, decreto, 18 maggio 2018, n. 25 – Pres. Est. De Nictolis \(in allegato alla mail\)](#)

Respinge l'istanza di accesso agli atti di parte del fascicolo avanzata al fine di valutare se espletare o meno atto di intervento nel giudizio.

*Nell'ambito degli atti di un dato giudizio occorre distinguere, ai fini dell'accessibilità, tra atti e provvedimenti del giudice e atti di parte; il rilascio di copia degli atti del processo a "chiunque vi abbia interesse" anche senza essere parte del giudizio è previsto solo per i provvedimenti del giudice (art. 7 disp. att. c.p.a.; art. 744 c.p.c.) mentre, quanto agli atti di parte, possono avere accesso agli atti del processo solo le parti del processo medesimo - costituite o anche non costituite purché evocate in giudizio - (art. 6 disp. att. c.p.a.; art. 168 c.p.c.; art. 76 disp. att. c.p.c.).*

(16)

Sottoscrizione del ricorso in formato CADES, anziché PADES.

[T.a.r. per il Lazio, sez. I bis, 25 maggio 2018, n. 5912 – Pres. Anastasi, Est. D'Alessandri](#)

Secondo il Tribunale:

*“La mancata conformità alle norme tecniche del PAT che prevede l’utilizzo del formato di firma digitale PAdES non impedisce la validità della sottoscrizione e può eventualmente rilevare ad altri fini (quale quello di rendere necessaria la regolarizzazione)”.*

*“(…) secondo il diritto dell’UE, le firme digitali di tipo CAdES, ovvero CMS (Cryptographic Message Syntax) Advanced Electronic Signatures, oppure di tipo PAdES, ovvero PDF (Portable Document Format) Advanced Electronic Signature, che qui interessano, sono equivalenti e devono essere riconosciute e convalidate dai Paesi membri, senza eccezione alcuna. In altri termini, al fine di garantire una disciplina uniforme della firma digitale nell’UE, sono stati adottati degli standards Europei mediante il cd. regolamento eIDAS (electronic IDentification, Authentication and trust Services, ovvero il Reg. UE, n. 910/2014, cit.) e la consequenziale decisione esecutiva (Comm. UE, 2015/1506), che impongono agli Stati membri di riconoscere le firme digitali apposte secondo determinati standards tra i quali figurano sia quello CAdES sia quello PAdES (Cons. Stato, Sez. III, 27/11/2017, n. 5504). Le norme tecniche che prescrivono il formato PAdES, di contro, sono di fonte regolamentare. In sostanza, la citata giurisprudenza amministrativa prevalente ha affermato con riguardo alla sottoscrizione CAdES sul ricorso notificato che la stessa non può considerarsi una causa di inesistenza o un vizio di nullità della sottoscrizione ma, tutt’al più, un’irregolarità della notifica da considerarsi sanata, nel caso di costituzione degli enti intimati ai sensi dell’art. 44 co. 3 del c.p.a. Infine, la firma digitale in formato CAdES non è certo estranea quale forma riconosciuta di sottoscrizione degli atti al nostro ordinamento processuale, essendo, anzi, il formato prescelto dal modello processuale – il processo civile e, segnatamente, il processo civile telematico - cui si ispira il processo amministrativo e a cui la disciplina di quest’ultimo rinvia (art.39 c.p.a.) (T.A.R. Campania Napoli, sez. I, ord. 31 gennaio 2018, n. 673)”.*

(17)

Incandidabilità alle elezioni amministrative se c’è stata sentenza di condanna patteggiata

[T.a.r. per il Lazio-Latina 24 maggio 2018, n. 278 – Pres. Vinciguerra, Est. Marra](#)

Secondo il Tribunale:

*“Stante il chiaro tenore della norma [art. 15 d.lgs. n. 235/2012], inserita in un testo normativo recante il testo unico in materia di incandidabilità, non può aversi estinzione della situazione di incandidabilità al di fuori dei casi in cui sia intervenuta una sentenza di riabilitazione, adottata ai sensi degli artt. 178 e seguenti c.p.p., non potendo conseguentemente essere equiparate alla riabilitazione – agli specifici fini della estinzione della incandidabilità – diverse ipotesi in cui si verifichi l’estinzione del reato o degli effetti penali della condanna, come avviene nei casi di estinzione del reato e dei relativi effetti ai sensi dell’art. 445 c.p.p.”*

(18)

Applicazione del principio di rotazione negli appalti sotto soglia.

[T.a.r. per la Sardegna, sez. I, 22 maggio 2018, n. 492 - Pres. Monticelli, Est. Plaisant](#)

Secondo il Tribunale:

*“la disciplina complessiva dettata dall’art. 36 del d.lgs. n. 50/2016 è riassumibile nei termini seguenti:*

- *se la commessa è di valore pari o inferiore ai 40.000 il contratto può essere affidato senza alcun confronto concorrenziale e se ciò effettivamente accade il principio di rotazione non potrà che essere applicato in relazione all’aggiudicazione (art. 36, comma 2, lett. a);*
- *se, invece, la commessa è di valore superiore ai 40.000 (e sino a 150.000 euro), è necessario operare un confronto concorrenziale tra più ditte invitate dalla stazione appaltante (almeno cinque in caso di servizi e forniture, almeno dieci in caso di lavori) e, in questo caso, il principio di rotazione opera (esclusivamente) con riferimento alla fase degli inviti, il che, peraltro, è conforme a evidenti esigenze di corretto esercizio dell’azione amministrativa e di tutela dell’affidamento (aspetto sul quale si tornerà successivamente, nella parte finale della trattazione).*

*Inoltre deve osservarsi come il principio di rotazione degli inviti non sia dotato di portata precettiva assoluta e perciò sopporti alcune limitate deroghe, come espressamente chiarito dalle Linee Guida n. 4 A.N.A.C. sugli affidamenti sotto soglia approvate (ai sensi dell’art. 36, comma 7, del Codice) con deliberazione 26 ottobre 2016, n. 1097, applicabili razione temporis alla vicenda in esame e dalle quali, peraltro, non si discostano significativamente, almeno sotto il profilo ora in esame, le successive Linee Guida recentemente entrate in vigore”.*

## Normativa ed altre novità di interesse

(19)

[Decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 54](#) *“Disposizioni per disciplinare il regime delle incompatibilità degli amministratori giudiziari, dei loro coadiutori, dei curatori fallimentari e degli altri organi delle procedure concorsuali, in attuazione dell’articolo 33, commi 2 e 3, della legge 17 ottobre 2017, n. 161”*, in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 121 del 26 maggio 2018.

Entrata in vigore del provvedimento: **25 giugno 2018.**

Per approfondimenti si rinvia al link del Servizio Studi del Senato della Repubblica.

<http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01067126.pdf>

(20)

[Decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 53](#) “Attuazione della direttiva (UE) 2016/681 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, sull’uso dei dati del codice di prenotazione (PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi e disciplina dell’obbligo per i vettori di comunicare i dati relativi alle persone trasportate in attuazione della direttiva 2004/82/CE del Consiglio del 29 aprile 2004, in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 120 del 25 maggio 2018.

Entrata in vigore del provvedimento: **9 giugno 2018**

Per approfondimenti si rinvia al link del Servizio Studi del Senato della Repubblica.

<https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01067101.pdf>

(21)

Autorità Nazionale Anticorruzione, Linee Guida n. 2, di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Offerta economicamente più vantaggiosa», in [Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 120 del 25 maggio 2018](#).

*Al fine di facilitare le stazioni appaltanti e gli operatori economici, ai sensi dell’art. 213, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito codice), l’Autorità ha predisposto le presenti linee guida, di natura prevalentemente tecnico-matematica, finalizzate a fornire indicazioni operative per il calcolo dell’OEPV, soprattutto per quanto concerne la scelta del criterio di attribuzione dei punteggi per i diversi elementi qualitativi e quantitativi che compongono l’offerta e la successiva aggregazione dei punteggi. A seguito delle modifiche introdotte con il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 (cd. decreto correttivo), l’ANAC ritiene opportuno specificare alcuni aspetti che riguardano in particolare l’ambito oggettivo di applicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità/prezzo. Tali modifiche riguardano direttamente l’art. 95 del codice, ma anche talune disposizioni specifiche novellate dal correttivo. Le linee guida trovano applicazione nelle procedure a evidenza pubblica a cui risultano applicabili, in quanto compatibili con la tipologia e il settore dell’affidamento, le disposizioni contenute nell’art. 95 del codice.*

(22)



Decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51 *“Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio”*, in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 119 del 24 maggio 2018.

Entrata in vigore del provvedimento: **8 giugno 2018**.

Per approfondimenti si rinvia ai seguenti link:

Garante della Privacy: Parere sullo schema di decreto legislativo

[http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/export/8005333;](http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/export/8005333)

Schema di decreto:

[http://www.governo.it/sites/governo.it/files/TESTO\\_680.pdf](http://www.governo.it/sites/governo.it/files/TESTO_680.pdf)

Relazione illustrativa:

[http://www.governo.it/sites/governo.it/files/Relazione%20Illustrativa\\_libera%20circolazione%20dati.pdf](http://www.governo.it/sites/governo.it/files/Relazione%20Illustrativa_libera%20circolazione%20dati.pdf)